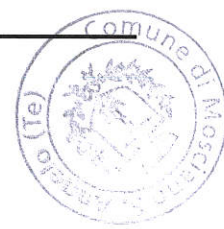


FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION

Ministero dell'Interno

Italia domani
INTELLIGENZA - SOLIDARIETÀ - COESIONEComunedì
Mosciano Sant'Angelo**COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO***Area Tecnica - Lavori Pubblici**Area Tecnica - Lavori Pubblici***DETERMINAZIONE N. 359 del 18/12/2023 R.Uff.****iscritta nel REGISTRO GENERALE il 18/12/2023 al n. 995****OGGETTO: LAVORI IDENTIFICATI COME “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO”.****PNRR M4C1I3.3****CUP G25E23000000001****NOMINA COMPONENTE DI PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) E IMPEGNO DI SPESA.
CIG A036FCA731****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Premesso:**

- che con deliberazione di G.C. n. 122 del 22.09.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 7.800.000,00, di cui € 5.740.331,66 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 158.809,79 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 1.900.858,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e dato atto che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto per € 7.413.600,00 mediante Fondi Stat./Reg./ecc. (linea di finanziamento PNRR M4C1I3.3 – tipologia copertura finanziaria COMUNITARIA) da impegnare sul Cap. 8747 piano dei conti 2.02.01.09.002 B.C.E. e per € 386.400,00 mediante mutuo a carico del Comune da impegnare sul Cap. 8747/1 piano dei conti 2.02.01.09.002 B.C.E.;
- che l'importo dei lavori, compresi gli oneri afferenti la sicurezza, ammonta ad € 5.899.141,45, superiore alla soglia comunitaria nel tempo vigente (€ 5.382.000,00);
- che l'art. 215 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. prevede:
 - al comma 1, l'obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitari, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 al D.Lgs 36/2023;
 - al comma 2, la possibilità che il CCT esprima pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile;
 - al comma 3, che l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo

tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali mentre l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa;

- che l'Allegato V.2 al D.Lgs 36/2023 prevede:
 - all'art. 1:
 - al comma 1, che il CCT è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
 - al comma 2, che i componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte e che nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dalla regione *(previa formalizzazione del mancato accordo – p.to 2.2.2 del Decreto MIMS 17.01.2022)*;
 - al comma 3, che i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del CCT, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte oltre che nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate;
 - al comma 4, che ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile e cioè non compete loro la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
 - al comma 5, che, fermo restando il diritto dei componenti del CCT a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, **la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e che il compenso spettante ai componenti del CCT non può superare il triplo della parte fissa;**
 - all'art. 2:
 - al comma 2, che **entro i successivi quindici giorni dalla accettazione dell'incarico da parte del presidente deve tenersi una seduta d'insediamento del CCT alla presenza dei legali rappresentanti delle parti**, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del CCT valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile;
 - all'art. 3:



- al comma 3, che rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio;
- all'art. 4:
 - al comma 1, che ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni e che in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;
- all'art. 5:
 - al comma 1, che i Presidenti dei CCT provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei CCT istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal CCT;
- che il Decreto MIMS 17.01.2022 prevede:
 - al p.to 2.1.3, che **il CCT è sciolto** entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo;
 - al p.to 2.2.3, che la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica;
 - al p.to 2.3.3, che il CCT ha sede presso la stazione appaltante;
 - al p.to 2.4.2, i **requisiti dei presidenti** del CCT;
 - al p.to 2.4.3, i **requisiti degli altri componenti** del CCT;
 - al p.to 2.5, i **casi di incompatibilità** dei membri e del presidente del CCT, tra cui quelli di cui al p.to 2.5.3 e cioè **l'impossibilità ad essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico**:
 - che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
 - che ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - al p.to 2.6.2, che almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto e che il presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra i giuristi;
 - al p.to 3.1.1, che **il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente**;
 - al p.to 3.3.1, che all'atto della costituzione del CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente il contratto;
 - al p.to 3.3.2, che le parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte;
 - al p.to 4.1.2, che per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante è tenuta a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR;
 - al p.to 4.1.3, che in nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte e che, se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze iscrive riserve senza formulare il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato



- dal RuP se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori;
- al p.to 4.1.4, che **il presidente del CCT informa il collaudatore in corso d'opera** in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati nonché a ogni altra attività di interesse per detta commissione;
 - al p.to 4.2.5, che **il D.L. riporta sul giornale dei lavori** i dati relativi alla costituzione del CCT nonché, in forma succinta, l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso;
 - al p.to 5.1.1, che il CCT:
 - rende pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi (*lett. a), b) e d) del comma 1 e comma 4 dell'art. 5 del DL 76/2020, anche secondo le previsioni del comma 2 del medesimo articolo*):
 - sospensioni dei lavori per:
 - cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - gravi ragioni di pubblico interesse;
 - impossibilità di proseguire i lavori con il soggetto designato, anche per motivi legati alla crisi o all'insolvenza dello stesso;
- ferma restando la competenza decisionale del RuP e della stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto;
- prende decisioni che hanno natura di determinazioni nel caso di sospensioni dei lavori (*lett. c) del comma 1 dell'art. 5 del DL 76/2020, anche secondo le previsioni del comma 3 dell'art. 6 medesimo decreto*) per gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti (*al comma 3 dell'art. 6 del DL 76/2020 si ribadisce che l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali mentre l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo*);
 - al p.to 5.2.1, che:
 - il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte;
 - resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto;
 - ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal CCT stesso;
 - al p.to 5.2.2, che le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda;
 - al p.to 6.1.3, che in relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative

questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 210, comma 1, del D.Lgs 36/2023;

- al p.to 6.1.4, che nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del RuP e che in tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata;
- al p.to 7.4.1, che l'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;
- al p.to 7.5.1, che al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%;
- al p.to 7.7.1, che il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le modalità e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6;
- al p.to 7.7.2, che il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 7.2.1., lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate;
- al p.to 7.7.3, che nel verbale di costituzione di cui all'art. 3.1.2, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa, che lo stesso è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento e che la liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione;
- al p.to 7.7.4, che il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti;
- al p.to 7.7.6, che in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione;

Dato atto:

- che l'importo dei lavori in oggetto, come risulta dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 22.09.2023, ammonta ad € 5.899.141,45, superiore alla soglia comunitaria nel tempo vigente (€ 5.382.000,00);
- che è espressa volontà della stazione appaltante non conferire al CCT di adottare determinazioni aventi natura di lodo contrattuale;
- che le parti (*rif.to p.to 5.1.4 del Decreto MIMS 17.01.2022*) non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio;
- che il CCT sarà costituito da tre componenti;
- che è intenzione del Comune nominare direttamente il proprio componente del CCT;
- che la parte fissa del compenso (*con riferimento all'intero CCT – rif.to art. articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, richiamato dall'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D.Lgs 36/2023*) non potrà superare l'importo di € 29.495,71 (*corrispondente allo 0,5% del valore dell'appalto, corrispondente ad € 5.899.141,45*);
- che la parte fissa del compenso per ciascun componente del CCT è pari ad € 9.514,75;
- che la parte fissa del compenso per il presidente del CCT è pari ad € 10.466,21;
- che il compenso complessivo spettante ai componenti (*con riferimento all'intero CCT – art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D.Lgs 36/2023*) del CCT non può superare l'importo di € 88.487,13 (*triplo della parte fissa*) e che detto compenso è aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportano un incremento dell'importo dei lavori;
- che il compenso complessivo per ciascun componente del CCT è pari ad € 28.544,25;
- che il compenso complessivo per il presidente del CCT è pari ad € 31.398,63;
- che l'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile, determinato in maniera

forfettaria applicando sul compenso l'aliquota del 21,94%, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 in considerazione dell'importo dei lavori in oggetto, pari ad € 5.899.141,45, ammonta, in riferimento all'importo del compenso complessivo massimo spettante al CCT, ad € 19.414,07 ($€ 88.487,13 \times 0,2194$);

- che, quindi, la base imponibile massima cui applicare eventuali contributi ed IVA, se ed in quanto dovuti, per l'intero CCT è pari ad € 107.901,20 ($€ 88.487,13 + € 19.414,07$);
- che la base imponibile massima cui applicare eventuali contributi ed IVA, se ed in quanto dovuti, per ciascun componente del CCT è pari ad € 34.806,84;
- che la base imponibile massima cui applicare eventuali contributi ed IVA, se ed in quanto dovuti, per il presidente del CCT è pari ad € 38.287,52;
- che, conseguentemente, la spesa massima per l'intero CCT è pari a complessivi € 136.905,05, di cui € 107.901,20 per compenso e spese forfettarie, € 4.316,05 per contributi al 4% ed € 24.687,80 per IVA al 22%;
- che la spesa massima per ciascun componente del CCT è pari a complessivi € 44.162,91, di cui € 34.806,84 per compenso e spese forfettarie, € 1.392,27 per contributi al 4% ed € 7.963,80 per IVA al 22%;
- che la spesa massima per il presidente del CCT è pari a complessivi € 48.579,23, di cui € 38.287,52 per compenso e spese forfettarie, € 1.531,51 per contributi al 4% ed € 8.760,20 per IVA al 22%;
- che la **spesa massima che dovrà sostenere ciascuna delle parti per il CCT** è, quindi, pari ad **€ 68.452,53**;

Rilavato:

- che non sono presenti in servizio presso la stazione appaltante soggetti aventi i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di componente del CCT;
- che, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 36/2023, non è possibile suddividere in lotti l'incarico del CCT;
- la presenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., resa dal componente individuato dalla stazione appaltante quale componente di parte del CCT in merito al possesso dei requisiti ed alla insussistenza di cause di incompatibilità [rif.to p.ti 2.4.2 (presidente), 2.4.3 (componente) e 2.5 del Decreto MIMS 17.01.2022)] o di decadenza (rif.to art. 4 comma 1 dell'Allegato V.2 al D.Lgs 36/2023) per lo svolgimento di tale incarico ed alla conoscenza ed accettazione del Patto di Integrità del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), approvato con deliberazione di G.C. n. 179 del 09.12.2015, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 15.12.2023 al n. 28386;
- che detta dichiarazione dovrà essere resa anche dal componente nominato dall'appaltatore nonché dal presidente del CCT;
- che le somme necessarie al pagamento del CCT per la parte di competenza del Comune potranno essere imputate alle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico del progetto esecutivo approvato, alla voce "Oneri per Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 DL 76/2020)" fino alla concorrenza di € 47.193,13 ed alla voce "Imprevisti e lavori in economia" per la restante parte;
- che il fine che si intende perseguire con il contratto di esecuzione dei servizi del CCT è quello di realizzare l'opera in oggetto;
- che la prestazione consisterà nello svolgimento delle attività previste dalla vigente normativa in capo al CCT ed in base a quanto indicato nel presente atto;
- che il rapporto scaturente dal procedimento di nomina del CCT sarà inteso da pagare a misura, in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. m) dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che l'eventuale contratto scaturente dalla procedura di nomina del CCT sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

Visto l'art. 2 comma 1 lett. m) dell'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 in merito ai contratti esclusi (dall'applicazione del Codice) che rimanda, per il caso dei servizi d'arbitrato e di conciliazione, al

Titolo I Capo I Sezione 3 art. 10 lett. c) della Direttiva 2014/24/UE ed al Titolo I Capo I Sezione 2 art. 21 lett. b) della Direttiva 2014/25/UE;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale N. 10 del 01.08.2023 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area 2 - Patrimonio, Igiene Urbana e Protezione Civile;

Verificata la disponibilità di cassa sul Cap. 8747 B.C.E. per € 41.975,08 e sul Cap. 8747/1 B.C.E. per € 2.187,83;

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 14.09.2023 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 8747 piano dei conti 2.02.01.09.002 e il Cap. 8747/1 piano dei conti 2.02.01.09.002 sono assegnati alla gestione dell'Area 2 - Patrimonio, Igiene Urbana e Protezione Civile;

Rilevato che:

- con deliberazione Giuntale n. 120 del 15.09.2023 è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione triennio 2023-2025, la cui sezione 2 denominata "Valore pubblico, performance e anticorruzione nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- che, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17.01.2023, l'amministrazione, che ha meno di 50 dipendenti e non è stata interessata nell'ultimo anno trascorso da eventi corruttivi, ha confermato per il triennio 2023/2025 il PTPCT 2022/2024 approvato con deliberazione n. 32 del 29.04.2022;
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati come "affidamento di incarico di prestazione professionale" con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, "Incarichi e nomine", sono catalogati a rischio alto;
- per il procedimento di che trattasi sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio:
 - generali:
 - rispetto dei tempi procedurali;
 - doveri di comportamento;
 - conflitto di interessi;
 - monitoraggio sulle possibili interferenze;
 - patti di integrità;
 - formazione come misura di prevenzione;
 - motivazione dei provvedimenti amministrativi;
 - controllo di regolarità amministrativa;
 - trasparenza amministrativa;

, puntualmente implementate;

- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, previsti dall'articolo 6-bis della legge 241/90 e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e del codice di comportamento dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 2014;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;



esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- per i lavori identificati come “Costruzione nuova scuola elementare del Capoluogo”:
- 1) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione della nomina del CCT al fine di realizzare l'opera in oggetto;
- 2) di nominare quale componente di parte della stazione appaltante del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) l'Arch. Roberto EVANGELISTI - C.F. VNGRRT62E22E230Y PEC roberto.evangelisti@archiworldpec.it ;
- 3) di impegnare la spesa:
 - di € 41.975,08 sul Cap. 8747 piano dei conti 2.02.01.09.002;
 - di € 2.187,83 sul Cap. 8747/1 piano dei conti 2.02.01.09.002;entrambi dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025, a favore dell'Arch. Roberto EVANGELISTI - C.F. VNGRRT62E22E230Y;
- 4) di dare atto che delle somme impegnate:
 - sul Cap. 8747 B.C.E. il pagamento verrà effettuato, IVA esclusa, per € 6.881,16 nell'anno 2023, per € 18.923,19 nell'anno 2024 e per € 8.601,45 nell'anno 2025;
 - sul Cap. 8747/1 B.C.E. il pagamento verrà effettuato, IVA esclusa, per € 358,66 nell'anno 2023, per € 986,32 nell'anno 2024 e per € 448,32 nell'anno 2025;
- 5) di attestare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- 6) di prenotare l'impegno della spesa di € 23.086,31 sul Cap. 8747 piano dei conti 2.02.01.09.002 e di € 1.203,31 sul Cap. 8747/1 piano dei conti 2.02.01.09.002, entrambi dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025 per fare fronte alla spesa conseguente al compenso del presidente del CCT a carico della stazione appaltante;
- 7) di trasmettere il presente atto alla IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L. tramite PEC icppsril@pec.it e, per conoscenza, al componente di parte della stazione appaltante del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), Arch. Roberto EVANGELISTI, tramite PEC roberto.evangelisti@archiworldpec.it ;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 18/12/2023

Il Responsabile del Settore
F.to Angelo Di Gennaro



Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 18/12/2023

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^ del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 19.12.2023

**Il Collaboratore Amministrativo
F.to Maria Lina Giorgini**

E' Copia Conforme all'Originale da servire ad uso amministrativo.

Mosciano Sant'Angelo, lì 19/12/2023



**Il Collaboratore Amministrativo
Maria Lina Giorgini**